

Cassazione civile, sez. I, 10 ottobre 2011, n. 20741

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SECTRAM - SERVICOS COMERCIAIS PARA TRASPORTES s.a., cf. (OMISSIS) con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante dr. d.C.J.R., elettivamente domiciliato in Roma alla V. Bertoloni n. 44 presso l'avv. De Vergottini Giuseppe con l'avv. Manfredi Marco del foro di Ancona, che la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MILLENIUM SHIELD, s.r.l. cf (OMISSIS) in liquidazione, in persona del liquidatore M.M., elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 71, presso l'avv. Marta Lettieri e rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso notificato il 23 dicembre 2005, dall'avv. Barigelletti Flavio del foro di Ancona;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 3055/05 cron dell'11 maggio - 10 settembre 2005, notificata al difensore domiciliatario della Secram il 15 settembre 2005;

Udita la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte e sentiti l'avv. Marco Fagiolo con delega, per la ricorrente, e il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dr. CICCULO Pasquale Paolo Maria, che conclude per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La società di diritto portoghese Sectram - Servicos Comerciais Para Transportes s.a. (da ora: Sectram), all' esito di lunghe trattative e dopo avere elaborato un progetto di attività imprenditoriali di trasporto via mare di automezzi pesanti tra Portogallo e Italia per sei mesi all'anno al fine di alleggerire il traffico stradale in Europa, approvato dalle autorità preposte del suo paese e dalla Commissione europea, potendosi in tal modo ridurre il traffico stradale, acquisiva l'1% del capitale

sociale appartenente nel residuo 99% alla O.T.C. Overseas Trading Consulting s.r.l. (da ora:

O.T.C.) della Millennium Shield s.r.l. (d'ora in poi: Millennium), società costituita per realizzare l'indicato programma con una nave della società di cui era divenuta socia.

La stessa società portoghese, che già forniva nel suo paese servizi di assistenza commerciale e amministrativa ad autotrasportatori, si era impegnata a riempire il 72% della capienza della nave della Millennium da utilizzare per l'attuazione del programma con automezzi di clientela portoghese, garantendo con l'adempimento di tale obbligo l'esecuzione del progetto da lei proposto e divenuto programma societario.

Peraltro, essendo sin dall'inizio dell'attività sociale mancato il riempimento della nave con autoarticolati e automezzi di clienti portoghesi nella percentuale per la quale la Sectram s.a. si era impegnata (nei primi due viaggi i mezzi trasportati erano stati meno di dieci), il programma societario fatto proprio dalla Millennium era stato subito chiuso con gravi perdite e la società aveva notificato alla socia minoritaria il 22 maggio 2001 atto di accesso a giudizio arbitrale, con richiesta di condanna a pagarle a titolo di risarcimento del danno, la somma di L. 3.030.000.000, avendo causato con l'inadempimento del suo obbligo di acquisire clientela portoghese detti danni. Non essendosi trovato tra le parti l'accordo sul nome dell' arbitro unico di cui alla clausola compromissoria dello statuto sociale (art. 24), in conformità a questa, l'arbitro era stato nominato dal presidente dell'ordine dei commercialisti di Ancona e l'eccezione della Sectram di inammissibilità e improcedibilità del giudizio arbitrale era stata respinta nel lodo così come la sua domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al risarcimento del danno ad essa prodotto per avere imposto di iniziare la esecuzione del programma di trasporto in un periodo di scarso movimento delle merci e contro la volontà della socia minoritaria.

Il lodo del 27 settembre 2001 ha invece parzialmente accolto la domanda principale, condannando la convenuta a pagare all'attrice L. 1.750.000.000 e accessori, a titolo di risarcimento del danno per il suo inadempimento causa unica della fine dell'attività della Millennium. Tale lodo è stato impugnato dinanzi alla Corte d'appello di Ancona dalla Sectram, che ha dedotto in via preliminare che la clausola compromissoria dell'art. 24 dello statuto sociale non comprendeva l'azione risarcitoria esercitata tra quelle compromettibili, per cui l'arbitro non aveva il potere di decidere la controversia; la causa inoltre era stata decisa senza applicare le norme sull'arbitrato internazionale del codice di rito italiano e nonostante il mancato accoglimento delle domande istruttorie della impugnante, per cui la decisione non era stata suffragata da prove, fondandosi solo su affermazioni di natura equitativa per le quali il mancato adempimento degli obblighi assunti da Sectram aveva da solo provocato l'insuccesso del programma societario.

La Corte di merito, sulla impugnazione di Sectram, ha rigettato l'eccezione già proposta nel giudizio arbitrale, di incompetenza dell'arbitro per la inapplicabilità della clausola compromissoria dell'art. 24 dello statuto sociale del 25 maggio 2000 alla controversia, essendo l'impugnante divenuta socia della Millennium, dopo che già si erano verificati i fatti a base dell'azione risarcitoria, per cui la domanda non era collegabile alla condizione di socia della società portoghese, ma alla mera connessione del rapporto di agenzia di essa con la società o l'altra socia O.T.C., al di fuori della stessa attività sociale. Ha affermato Sectram che la responsabilità divenuta oggetto d'accertamento

dell'arbitro non riguarda un comportamento previsto tra gli inadempimenti oggetto della clausola compromissoria di cui all'art. 24 dello statuto sociale, non potendo rimettersi alla cognizione dell'arbitro ogni controversia connessa comunque all'attività sociale, come l'azione promossa dalla Millennium relativa a condotte della società portoghese tenute prima che essa divenisse socia, nella fase di elaborazione del progetto che la società attrice doveva realizzare.

Con sentenza del 10 settembre 2005, la Corte d'appello di Ancona ha rigettato l'impugnazione del lodo della Sectram, riconoscendo la competenza dell'arbitro sulla controversia considerata comunque connessa all'attività sociale, anche se il danno era derivato da attività precedente all'acquisto della qualità di socia della condannata, nessun rilievo avendo il fatto che si versava in una ipotesi di arbitrato internazionale, non avendo l'impugnante chiarito come in concreto tale carattere del giudizio arbitrale avesse inciso sulla validità del lodo, mancando nella impugnazione ogni accenno alla nullità di quest'ultimo per effetto della nazionalità portoghese della società impugnante, ai sensi dell'art. 838 c.p.c. nella versione *ratione temporis* applicabile.

Rilevato che solo il mancato accordo delle parti aveva dato luogo alla scelta dell'arbitro dal presidente del consiglio dell'ordine dei commercialisti come previsto dalla clausola, la Corte d'appello ha respinto l'impugnazione anche per tale profilo del preteso abuso nel giudizio arbitrale già con la scelta dell'arbitro.

Escluse le nullità del lodo di cui all'art. 829 c.p.c., nn. 1 e 2 nella versione all'epoca vigente, data la validità della convenzione d'arbitrato e non essendosi dedotte censure fondate sulla nomina dell'arbitro nell'ambito dello stesso giudizio arbitrale, nel merito si è ritenuta preclusa la stessa eccezione dinanzi alla Corte di appello, che ha affermato la tardività di tale deduzione ai sensi dell'art. 829 c.p.c., n. 2.

La Corte territoriale ha rigettato la impugnazione del lodo anche per la parte in cui questa aveva affermato essersi avuta una valutazione solo equitativa dall'arbitro del danno da liquidare, vietata negli arbitrati internazionali come quello oggetto di impugnazione, ai sensi dell'art. 832 c.p.c. nella versione già vigente dovendosi il lodo decidere sempre secondo le norme di diritto, scelte già nella convenzione arbitrale, del paese di una delle parti in causa ovvero di quelle sovranazionali.

La Corte di merito ha ritenuto documentalmente provati i danni subiti da Millennium, costituiti da perdite e esborsi per i quali era da negare la violazione dell'art. 2697 c.c. nel lodo, dedotta con l'impugnazione; corretta era stata la decisione arbitrale anche per il rigetto della domanda riconvenzionale di Sectram, per i danni provocati dalla società con l'aver imposto ad essa l'inizio dell'attività di trasporto in un periodo non idoneo, essendo tale domanda incompatibile con l'accoglimento dell'azione principale. La impugnazione del lodo è stata quindi respinta e le spese del giudizio si sono poste a carico dell'impugnante. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso di cinque motivi notificato il 14 novembre 2005, Sectram, cui ha replicato Millennium con controricorso notificato alla ricorrente il 23 dicembre 2005 e illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo di ricorso di Sectram denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 829 c.p.c., n. 4 e art. 817 c.p.c., anche per motivazione contraddittoria, erronea e insufficiente, in

relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte di appello di Ancona ritenuto irrilevante che i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria si fossero verificati prima dell'assunzione dalla ricorrente della qualità di socia di Millennium per l'1% del capitale, in quanto l'art. 24 dello statuto costituente clausola compromissoria, secondo il lodo, non impone la qualità di socio delle parti come presupposto necessario dell'azione da esercitare in sede arbitrale. La clausola recita infatti: "le controversie che dovessero insorgere tra società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la società, connesse alla interpretazione e all'applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, verranno deferite alla decisione dell'arbitro unico".

Ad avviso della ricorrente Sectram, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto equivalenti "l'attività sociale" di cui ai la clausola che precede con "l'oggetto sociale", dovendosi limitare le controversie compromettibili a quelle relative alle impugnazioni delle delibere sociali o al trasferimento di quote sociali o alla esclusione di un socio, perchè in tali casi è certa la loro connessione a dette attività societarie, che non comprendono ogni causa tra socio e società sul mero svolgimento delle attività di cui sopra come quella oggetto della presente causa. Nessuna previsione vera nell'art. 24 dello statuto sociale di un'azione risarcitoria per l'inadempimento da un socio di un obbligo assunto nei confronti di un altro socio, che non è qualificabile come controversia che attiene alla attività sociale, non avendo alla base l'interpretazione o applicazione dell'atto costitutivo nè l'esercizio della attività sociale, anche a non considerare che, nella fattispecie, l'azione si è fondata su fatti anteriori all'acquisto della quota sociale da parte della ricorrente e ad inadempimenti di impegni assunti prima di acquisire la partecipazione alla società attrice.

L'arbitro unico poteva giudicare solo di controversie che avessero la loro fonte nell'atto costitutivo della società e soltanto l'errata interpretazione della clausola ne ha esteso la portata ad un inadempimento da parte di un socio di obblighi non direttamente connessi a tale qualità. Afferma in replica la controricorrente che esattamente la Corte di merito ha rilevato che la qualità di socio non costituisce elemento qualificante delle azioni da esercitare in sede arbitrale, essendo previsto nella clausola compromissoria espressamente che tutte le cause connesse "più in generale, all'esercizio dell'attività sociale verranno deferite alla decisione dell'arbitro unico", per cui si è esattamente negata dalla Corte di merito la fondatezza della impugnazione del lodo per il profilo che precede dell'abuso della competenza arbitrale.

1.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 832, 833 e 834 c.p.c. nella versione vigente prima dei D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, perchè si sarebbe dovuta applicare la disciplina dell'arbitrato internazionale per la forma della clausola compromissoria e in specie per la previsione specifica in essa delle norme applicabili dall'arbitro nella decisione di merito, che invece nel caso certamente mancava.

Ad avviso della ricorrente, l'art. 24 dello statuto sociale non rispetta le previsioni dell'art. 833 c.c., avendo Sectram la sua sede in (OMISSIS), in quanto non si era stabilito quale delle normative nazionali delle parti in causa o comunitaria dovesse applicarsi alla fattispecie, essendo peraltro chiara l'esclusione del criterio equitativo della decisione, adottato invece nella liquidazione dei danni dall'arbitro che su di essi ha deciso senza prove e al di fuori di ogni previsione della equità stessa come criterio di decisione della causa nel compromesso, in violazione dell'art. 829 c.p.c., nn.

1 e 4, già richiamato nel primo motivo di ricorso. Ad avviso della controricorrente, non vi era violazione delle norme processuali in sede arbitrale, essendosi le stesse adottate senza opposizione della società portoghese che aveva accettato il contraddittorio nei limiti di quanto chiesto da controparte già in sede di giudizio arbitrale.

1.3. Si denuncia in terzo luogo la violazione dell'art. 829 c.p.c., per omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la ricorrente inutilmente denunciato nella sua impugnazione dinanzi alla Corte di merito la mancata prova del danno subito dalla controparte.

L'arbitro ha accolto la domanda principale, violando i limiti della clausola, per avere fatto riferimento, nel liquidare il danno subito da Millennium, alle perdite di bilancio, al lucro cessante, al danno all'immagine e persino alle spese sostenute dalla società O.T.C, socia maggioritaria, cioè ai danni di un terzo e non della società attrice, per un accordo concluso prima dell' acquisto della quota minoritaria del capitale da Sectram. La ricorrente è stata condannata dal lodo per danni non provati e comunque subiti da un terzo estraneo alla causa (ad es. le spese sostenute da O.T.C, per l'acquisto del 99% delle quote della società attrice), in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 828 c.p.c., n. 2, non essendosi tenute in alcuna considerazione - dall'arbitro e poi dalla Corte d'appello in sede di impugnazione - le richieste di prova di Sectram, così sottraendosi le dette due decisioni è alla esigenza di dare ragione della condanna in danno delle ricorrente, disposta senza valutare le prove chieste dalle parti. La controricorrente afferma che è risultato documentalmente l'inadempimento di Sectram, per non avere procurato a Millennium i clienti autotrasportatori portoghesi nella percentuale promessa, cioè in misura tale che, con i loro mezzi, potessero occupare il 72% della capienza della nave della società attrice, con conseguente insuccesso dei fini della impresa societaria dipeso solamente dalla condotta omissiva della ricorrente, che ha del resto proposto domanda riconvenzionale poi respinta dallo stesso arbitro comunque in rapporto alla medesima attività sociale.

1.4. In quarto luogo è dedotta violazione di legge e omessa e/o insufficiente motivazione del lodo sul rigetto della domanda riconvenzionale della ricorrente di condannare la Millennium a pagare Escudos portoghesi 104.460.616, da convertire in euro, non avendo la decisione dell'arbitro affermato la mancanza di prove a base della richiesta di tale condanna o l'assenza di un inadempimento nell'attività sociale della stessa società attrice.

La domanda riconvenzionale decisa negativamente dall' arbitro, anche se Sectram non era socio, della società a l'epoca dei suoi impegni rimasti inadempiti e posti a base dell'azione nel giudizio arbitrale, è stata respinta senza evidenziare tale specifica situazione nel lodo, con difetto di motivazione di questo sul punto, che si estende anche alla sentenza della Corte d'appello sulla impugnazione per nullità. 1.5 Si lamenta infine la violazione di legge in cui è incorsa la Corte territoriale per omessa motivazione sulla eccezione di difetto di valida procura al difensore della società appellata, avendo SECTRAM dedotto e provato che Millennium era stata posta in liquidazione con delibera dell'assemblea straordinaria della società impugnata, del 1 ottobre 2002.

La stato di liquidazione comporta per la ricorrente la necessità che la procura al difensore sia rilasciata dai liquidatore e non consente di prorogare l'efficacia di quella sottoscritta

dall'amministratore della società prima che fosse in stato liquidatorio, per cui nessun potere aveva l'originario amministratore della società in bonis di conferire valida procura, efficace e vincolante pure per la società già in fase di liquidazione, a tutela della quale solo il liquidatore poteva conferire ai difensori il potere di agire in giudizio.

La controricorrente afferma che l'impugnazione del lodo è stata proposta alla Corte territoriale quando la s.r.l. Millennium non era ancora in liquidazione, per cui il mandato al difensore era stato correttamente conferito dall'amministratore in carica della società a quella data e nessuna invalidità inficiava la procura sulla quale era fondata l'impugnazione, correttamente decisa dalla sentenza oggetto di ricorso.

La controricorrente richiama Cass. 26 marzo 1983 n. 2148 per la quale, provenendo la procura solo dalla società tramite i propri organi e quindi non dal legale rappresentante di essa come soggetto autonomo, il conferimento di poteri resta valido ed efficace anche dopo lo stato di liquidazione, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso che precede.

2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. E' infatti da rigettare l'eccezione già proposta da Sectram in sede di giudizio arbitrale e con l'impugnazione alla Corte di appello relativa alla carenza di potere dell' arbitro di decidere la controversia relativa all'inadempimento del rapporto sorto dall'accordo che la ricorrente aveva concluso con l'altra socia O.T.C, titolare del 99% del capitale della società attrice per svolgere in Portogallo l'attività di agente della società.

Anche se l'obbligo di procacciare clienti in Portogallo all'attrice fu assunto da Sectram prima di divenire socia, ciò non rileva per negare che la controversia fosse compromettibile, avendo l'inadempimento di tale impegno inciso negativamente sulla realizzazione dello scopo della Millennium; comunque la clausola compromissoria nell'atto costitutivo della società vincola anche soggetti che non siano soci, qualora abbiano acquisito tale qualità dopo l'approvazione dello statuto e del compromesso in esso inserito come incontestatamente accaduto nella fattispecie (Cass. 11 maggio 1982 n. 2945) e inoltre allorchè, come si rileva nel merito, i danni si siano avuti successivamente all'acquisto della qualità di socio del convenuto che, con la sua condotta, ha concorso a impedire lo svolgimento dell'attività sociale, con comportamento violativo di obblighi assunti con patti parasociali.

La controversia assoggettata alla decisione dell'arbitro sorge da una domanda della società Millennium contro la socia minoritaria Sectram e per il profilo soggettivo rientra tra quelle espressamente comprese nella lettera della clausola che prevede, come compromettibili, le cause tra "la società e il socio".

Oggettivamente la controversia si è esattamente ritenuto rientrare tra quelle dell'art. 24 dello statuto perchè riguarda "l'esercizio dell'attività sociale", cioè il trasporto marittimo di automezzi e autoarticolati tra Portogallo e Italia, per il quale, ancor prima di divenire socia, SECTRAM si era impegnata ad assicurare clientela portoghese che coprisse almeno il 72% della capienza della nave dell'attrice destinata all'attività sociale.

Anche a dare una lettura restrittiva della clausola compromissoria, in ragione della deroga alla

giurisdizione ordinaria di natura comunque eccezionale (S.U. 28 luglio 1998 n. 7398), Sectram deduce che la condotta a lei imputata come fonte dei danni, cioè la mancata acquisizione della clientela in Portogallo, violerebbe un obbligo sorto prima dell'acquisizione da essa della qualità di socia, ma ciò non esclude la competenza arbitrale sulla controversia per gli effetti di tale condotta sulla realizzazione del programma sociale e le ragioni sopra indicate che rendono la causa compromettibile per la clausola di cui sopra. L'inadempimento causa petendi dell'azione di Millennium dinanzi all'arbitro non si è dedotto come effetto di un contratto fonte di un rapporto diverso da quello di società, quale sarebbe stato un contratto di agenzia da eseguire in favore dell'altra socia o della stessa società attrice, e quindi non osta alla estensione alla fattispecie della deroga alla giurisdizione ordinaria (Cass. 7 febbraio 2006 n. 2598), ove si affermi, come la Corte d'appello, con deduzione di certo logica e giuridicamente corretta, che nell'attività sociale erano da comprendere anche l'obbligo di Sectram e il suo inadempimento, tanto che la stessa convenuta in riconvenzione ha chiesto la condanna della attrice per avere preteso l'inizio dell'attività di trasporto cui ineriva il suo impegno inadempito, nel periodo meno adatto perchè lo stesso avesse successo. E' infondata la censura della ricorrente che denuncia un errore della Corte di merito per aver equiparato "oggetto" e "attività sociale"; infatti, ai sensi dell'art. 2463 c.c., comma 2, n. 3, nelle società a responsabilità limitata, l'atto costitutivo indica "l'attività che costituisce l'oggetto sociale" con evidente equipollenza dei due concetti, da cui si desume che il trasferimento via mare con la nave dell'attrice tra Portogallo e Italia di automezzi pesanti e autoarticolati, costituiva il programma comune venuto meno e rimasto inattuato a causa dell' inadempimento dalla ricorrente degli obblighi assunti anche quale socia, per cui la causa è stata correttamente ritenuta di competenza dell'arbitro.

L'obbligo della ricorrente di procacciare clienti in Portogallo per occupare il 72% della capienza della nave utilizzata con mezzi di costoro, così dando esecuzione al programma sociale, trova la sua fonte nell'attività della società e non solo nell'accordo tra il socio al 99% del capitale della società e la Sectram, anteriore alla acquisizione della qualità di socia di questa, forse costitutivo di un rapporto di agenzia neppure prospettato come causa petendi della lite sia in sede di giudizio arbitrale che nell'impugnazione e nel ricorso. La violazione degli impegni della società portoghese si è correttamente esaminata dall'arbitro designato ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, perchè tali obblighi inadempiti hanno inciso sull'oggetto sociale e come tali sono stati considerati valido contenuto delle controversie compromettibili, di cui correttamente ha deciso l'arbitro designato in conformità alla clausola compromissoria. Nessuna delle norme indicate nel primo motivo di ricorso risulta violata e la competenza dell'arbitro non può che riaffermarsi, con rigetto del primo motivo di ricorso.

2.2. In ordine al secondo e terzo motivo di ricorso gli stessi sono strettamente collegati in relazione alle censure sulle modalità di decisione del lodo e alle norme o principi in esso applicabili e comunque relativi a carenze di motivazione della sentenza della corte territoriale, sono entrambi infondati.

Non si comprende, anche dopo il ricorso in questa sede, quale sia stata nel lodo la violazione delle norme sugli arbitrati internazionali dedotta dalla ricorrente come causa di nullità del lodo, in relazione agli artt. 833 e 834 c.p.c. nella versione vigente alla data della impugnazione e del ricorso, nè la ragione per la quale la decisione dell'arbitro avrebbe dovuto ritenersi nulla in rapporto alle predette norme.

Ad avviso di Sectram, le parti avrebbero dovuto concordare quali regole di diritto dovevano applicarsi nel giudizio arbitrale, in ragione delle discipline giuridiche diverse dei distinti paesi cui appartengono i due soci della società internazionale ovvero stabilire se nella fattispecie fosse applicabile la disciplina comunitaria, ma non risulta in ricorso quale di tali norme in concreto sia stata disattesa dall'arbitro e quindi dalla Corte di merito, con conseguente genericità del ricorso che, per tale profilo, è inammissibile.

In assenza della previsione nella clausola della specifica normativa applicabile, non poteva che rilevare l'abrogato art. 834 c.p.c., che imponeva di applicare la legge "con la quale il rapporto è più strettamente collegato", che correttamente s'è individuato nel diritto interno italiano, cui faceva riferimento la società prima dell'ingresso in essa del socio straniero per una quota assolutamente minoritaria.

La ricorrente non deduce una erronea applicazione di norme di diritto nel lodo ma denuncia, nel terzo motivo di ricorso, l'errata liquidazione equitativa dei danni per cui vi è stata la condanna, dovendosi a suo avviso determinare il dovuto in base ai tradizionali canoni, probatori. In assenza di espresso divieto nella clausola, secondo la Corte d'appello, l'arbitro ha esattamente applicato nel lodo il diritto interno, liquidando in via equitativa i danni costituiti da perdite e spese erogate per attuare il programma societario di Millennium, tutte provate in via documentale e nel contraddittorio tra le parti, essendo la normativa italiana quella cui si riferiva la clausola prima ancora dell'acquisizione della quota sociale dalla società portoghese cui il compromesso era opponibile, nessuna obiezione essendosi sollevata sullo stesso con l'acquisto della partecipazione dalla società da SECTRAM. La Corte d'appello rileva che, nell'impugnazione, la natura internazionale dell'arbitrato non è dedotta come ragione di nullità del lodo, deciso con l'applicazione del diritto interno e tale ratio decidendi non è censurata nel ricorso, mancando, come già detto, la specifica indicazione delle norme di diritto portoghese o comunitarie violate nel giudizio arbitrale e nel lodo, con conseguente corretto rigetto per tale profilo dalla Corte territoriale dell'impugnazione per nullità (in tal senso Cass. 4 maggio 2000 n. 5583, per il diritto interno, e S.U. 14 giugno 2007 n. 13894, per il diritto comunitario).

Non è dedotta dalla ricorrente violazione di alcuna delle norme inapplicabili agli arbitrati internazionali, ai sensi dell'art. 838 c.p.c. nella versione vigente all'epoca del ricorso, come l'art. 830 o l'art. 831 c.p.c., comma 2, anche essi oggi abrogati e, pure per tale profilo, il motivo di ricorso è da rigettare, non potendo la deduzione della liquidazione equitativa del danno ritenersi violativa di legge, avendo la Corte di appello affermato che la stessa è avvenuta in rapporto alla documentazione prodotta delle parti cioè su perdite dimostrate da documenti sufficienti a decidere la causa ai sensi dell'art. 2697 c.c..

Nessuna violazione vi è stata dell'art. 829 c.p.c., comma 2, anche a non considerare che la liquidazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c. non può confondersi con la decisione secondo equità dell'art. 114 c.p.c, esclusa di regola nell'arbitrato internazionale (Cass. 11 dicembre 2007 n. 25943).

Il terzo motivo di ricorso denuncia pure difetti di motivazione del lodo stesso ed è, per tale profilo,

inammissibile, non potendo rilevare in questa sede senza la indicazione dei fatti o delle circostanze controverse su cui la sentenza impugnata non s'è pronunciata, e senza chiarire la erroneità delle ragioni della sentenza per le quali si è respinta infondatamente la impugnazione del lodo per le pretese carenze motivazionali di questo.

Tale conclusione assume rilievo peculiare in rapporto ai danni che la ricorrente afferma essersi liquidati in favore di Millennium, anche se subiti solo dalla socia O.T.C., circostanza di fatto che, dalla sentenza oggetto di ricorso non risulta essersi dedotta nel giudizio di merito, per cui, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. anche nella versione anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, la prospettazione di tale circostanza per la prima volta in sede di legittimità è preclusa, non risultando comunque dalla impugnativa in questa sede in quale fase del giudizio di merito la questione fu sollevata.

2.3. In ordine al quarto motivo di ricorso che lamenta l'immotivato rigetto dal lodo della domanda riconvenzionale di risarcimento proposta da Sectram, la censura sembra colpire il lodo e non la sentenza della Corte territoriale, che ha rigettato l'impugnazione dello stesso. Il ricorso censura, comunque in modo generico e quindi non valutabile in questa sede, la soluzione della questione data dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto assorbito ogni problema sul rigetto della domanda riconvenzionale dall'accoglimento dell'azione risarcitoria proposta in via principale incompatibile da solo sul piano logico con l'eventuale fondatezza della medesima azione in riconvenzione di Sectram; pertanto il quarto motivo di ricorso di questa è inammissibile.

3.4. Deve ritenersi inammissibile anche la censura di cui al quinto motivo di ricorso sul tacito rigetto dell'eccezione di Sectram, che aveva dedotto il venir meno della valida procura al difensore della società posta in liquidazione coatta successivamente alla impugnazione proposta alla Corte d'appello e nel corso del giudizio svoltosi dinanzi a quest'ultima.

A tale motivo di ricorso replica la controricorrente con il richiamo ad una giurisprudenza (la già cit. Cass. n. 2148 del 1983), per la quale la fase di liquidazione comporta solo una modificazione meramente formale delle modalità di vita della società rimasta identica sul piano sostanziale, con conseguente permanere degli effetti della procura rilasciata dagli organi di essa prima della messa nel nuovo stato liquidatorio, anche per il periodo successivo a tale nuova situazione della vita societaria.

Il motivo di ricorso è comunque inammissibile, risultando dal ricorso la sola circostanza che la liquidazione è stata decisa nell'assemblea straordinaria dell'1 ottobre 2002 della società, non emergendo peraltro se vi sia stata nel caso la cancellazione dal registro delle imprese della società e la relativa iscrizione in questo di tale vicenda che, con la novella dell'art. 2495 c.c., comma 2 di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 avrebbe comportato l'estinzione di Millennium s.r.l. nel corso del giudizio di impugnazione, cioè a decorrere dal 1 gennaio 2004 (S.U. 22 febbraio 2010 n. 4060).

Neppure viene chiarito in ricorso se vi è l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina del liquidatore, che solo all'esito dell'adempimento di tale onere di pubblicità, acquisisce il potere di rilasciare procura in sostituzione dei preesistenti amministratori (Cass. 18 settembre 2003 n. 13746).

In assenza di puntuali indicazioni dalla ricorrente sulle indicate circostanze essenziali per la

decisione, il motivo di ricorso non è autosufficiente e deve dichiararsi quindi inammissibile, anche a non rilevare che la posizione di impugnata della Millennium, ove questa sia stata realmente cancellata dal registro delle imprese, avrebbe comportato, in base alla citata novella del 2003, dal 1 gennaio 2004, l'estinzione della precedente società con la fine di ogni operatività degli atti degli organi sociali che la procura avevano conferito e la conseguente improseguibilità del giudizio d'impugnazione di Sectram non più esercitabile nei confronti della controparte venuta meno.

Tale dichiarazione di improseguibilità della impugnazione avrebbe concluso il giudizio, rendendo definitivo il lodo e la condanna, per cui non si comprende come tale soluzione possa soddisfare il concreto interesse della ricorrente, con inammissibilità conseguente anche per tale profilo del quinto motivo di ricorso.

4. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi e la ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corre rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 12.200,00 (dodicimiladuecento/00), dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.